

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2011
C(2011)6393
[...] (2011) XXX

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.9.2011

secondo cui lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 02/09)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facendo fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.9.2011

secondo cui lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare

(REM 02/09)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facendo fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario,

visto il regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario²,

Considerando che:

(1) Con lettera del 10 settembre 2009, ricevuta dalla Commissione il 17 settembre 2009, la Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, se lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato nei seguenti casi.

(2) Fra il 2004 e il 2006, un'impresa tedesca (nel prosieguo: «l'interessata») ha presentato 10 dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di funghi coltivati *Agaricus* (codice NC 2003 1030 00 0) aventi come paese d'origine la Cina. Prima di essere dichiarati per l'immissione in libera pratica, i funghi coltivati erano stati posti sotto il regime di deposito doganale.

(3) Al momento delle importazioni in questione, i funghi coltivati potevano beneficiare di un tasso tariffario favorevole applicato nel quadro di un contingente tariffario aperto per le importazioni nell'Unione europea di conserve di funghi coltivati *Agaricus* che rientrano nei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 (nel prosieguo «le conserve di funghi coltivati»), soggette alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione del 6 settembre 1995³, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di conserve di funghi coltivati *Agaricus* (in vigore dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 2004) e dal regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione del 26 ottobre 2004⁴ che reca apertura e modalità di gestione dei contingenti

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 del 11.10.1993, p. 1.

³ GU L 212 del 7.9.1995, p. 16.

⁴ GU L 325 del 28.10.2004, p. 30.

tariffari di conserve di funghi coltivati importate da paesi terzi (*in vigore dal 1° gennaio 2005*) e modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2005 della Commissione del 7 dicembre 2005⁵.

(4) In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2125/95 e, a partire dal 1° gennaio 2005, in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1864/2004, l'immissione in libera pratica dei funghi coltivati originari della Cina era soggetta, al momento delle importazioni in questione, alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

(5) Questi articoli prevedono disposizioni specifiche relative ai certificati d'origine non preferenziali per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi particolari. In conformità all'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, il periodo di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data di emissione da parte delle autorità competenti.

(6) Nel 2007, le autorità tedesche hanno stabilito, per le importazioni in questione, che i certificati d'origine non preferenziali non erano più validi al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei funghi coltivati.

(7) Le autorità tedesche hanno quindi aperto, a febbraio 2007, una procedura di recupero a posteriori per un importo totale di dazi che ammonta a XXXX EUR, corrispondente all'importo di cui alla domanda di sgravo presentata sulla base di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

(8) Sulla base del dossier trasmesso dalle autorità tedesche, l'interessata ha indicato, in conformità all'articolo 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di aver preso conoscenza del dossier che le autorità tedesche proponevano di inviare alla Commissione e di non aver alcuna osservazione da formulare.

(9) Con lettera del 22 febbraio 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di fornire informazioni supplementari. Hanno risposto con lettera del 12 gennaio 2011, ricevuta dalla Commissione il 26 aprile 2011. L'esame del dossier è stato quindi sospeso fra il 23 febbraio 2010 e il 26 aprile 2011.

(10) Con lettera del 9 giugno 2011, ricevuta dall'impresa il 10 giugno 2011, la Commissione ha informato l'interessata di voler adottare una decisione a lei sfavorevole, precisandone le motivazioni.

(11) Con lettera dell'11 luglio 2011, ricevuta dalla Commissione lo stesso giorno, l'interessata ha espresso la propria posizione sulle obiezioni della Commissione.

(12) In conformità all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i nove mesi entro i quali la Commissione deve prendere una decisione sono stati prorogati di un mese.

(13) In conformità all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 14 settembre 2011

⁵ GU L 320 del 8.12.2005, p. 34.

per esaminare la questione in seno al comitato codice doganale, sezione obbligazione doganale e garanzie.

(14) La domanda trasmessa alla Commissione dalle autorità tedesche indica che lo sgravio è giustificato per i seguenti motivi:

- il certificato d'origine non preferenziale per i prodotti agricoli era valido al momento della collocazione delle merci sotto il regime di deposito doganale;
- un certificato d'origine preferenziale sarebbe stato accettato alle stesse condizioni;
- in considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso «paesi terzi» applicato per il recupero a posteriori contestato era sproporzionatamente elevato;
- l'articolo 220, paragrafo 2, punto b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 ha ostacolato il recupero a posteriori, dato che le autorità doganali hanno commesso un errore riguardo al periodo di validità dei certificati d'origine per i prodotti agricoli, dato che l'ufficio doganale principale e altri uffici doganali principali di Amburgo avevano, non solo in questo caso ma anche in molti altri, semplicemente considerato che i certificati d'origine per i prodotti agricoli dovevano essere validi al momento in cui le merci venivano collocate in regime di deposito doganale.

(15) Innanzitutto, l'argomento invocato dall'interessata secondo cui il tasso «paesi terzi» sarebbe sproporzionatamente elevato contesta l'esistenza dell'obbligazione doganale o l'importo di tale obbligazione doganale. Una tale contestazione dell'obbligazione non rientra nel campo d'applicazione della procedura di rinuncia al recupero a posteriori dei dazi doganali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b), e della procedura di sgravio o [rimborso ai sensi](#) dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁶. L'applicazione del diritto materiale doganale dell'UE rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali. Le decisioni adottate da tali autorità, comprese quelle che esigono il pagamento a posteriori dei dazi doganali non prelevati in precedenza, possono essere impugnate innanzi le giurisdizioni nazionali ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tali giurisdizioni possono, a loro volta, rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul [funzionamento dell'Unione europea](#)⁷. Inoltre, la Corte ha deciso di recente, in una causa riguardante importazioni di funghi coltivati originari della Cina, che il tasso applicabile non era sproporzionatamente elevato.

(16) Dato che la domanda si fonda essenzialmente sul fatto che le autorità tedesche competenti hanno commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2,

⁶ Vedere le sentenze della Corte del 12 marzo 1987 nelle cause congiunte 244/85 e 245/85, *Cerealmangimi e Italgran/Commissione*, raccolta 1987, p. 1303, punto 11, e del 6 luglio 1993 nelle cause congiunte C-121/91 e C-122/91, *CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione*, raccolta 1993, p. I-3873, punto 43.

⁷ Vedere la decisione del tribunale di prima istanza del 6 luglio 1998 nella causa T-195/97, *Kia Motors Nederland e Broekman Motorships/Commissione*, raccolta 1998, p. II-2907, punto 36.

⁸ Sentenza della Corte del 25 novembre 2010 nella causa C-213/09 (Chabo).

punto b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, è necessario analizzare la questione alla luce dell'articolo 236, in combinazione con l'articolo 220, paragrafo 2, punto b), e, all'occorrenza, all'articolo 239 del codice.

(17) In base all'articolo 220, paragrafo 2, punto b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede ad una contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi dovuti legalmente non viene considerato a seguito di errore delle stesse autorità doganali, errore che non poteva essere ragionevolmente visto dall'obbligato, e quest'ultimo avendo da parte sua agito in buona fede ed osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale.

(18) Dal dossier indirizzato dall'amministrazione tedesca emerge che le autorità hanno applicato la tariffa favorevole secondo il contingente tariffario aperto per le conserve di funghi coltivati, malgrado l'assenza di certificato d'origine non preferenziale valido per i prodotti agricoli. In pratica, la procedura applicata è stata la seguente: ogni lotto era inizialmente collocato sotto il regime del deposito doganale (o, in alcuni casi, collocato in zona franca) e, successivamente, dichiarato in parte per l'importazione in libera pratica. Ogni volta che una quantità veniva immessa in libera pratica, l'interessata presentava il certificato alle autorità doganali, che annotavano le quantità citate su tale certificato d'origine; una volta che tutta la quantità corrispondente al certificato era stata immessa in libera pratica, le autorità doganali custodivano il certificato. Nei fatti, alcune merci sono state immesse in libera pratica durante il periodo di validità del certificato e altre dopo la sua scadenza. Nel 2004, le autorità doganali hanno deciso di recuperare i dazi all'importazione di merci il cui certificato d'origine era scaduto; tuttavia, non hanno recuperato solo gli importi corrispondenti alle merci collocate inizialmente in zona franca, senza considerare le merci che erano state collocate in regime di deposito doganale, benché i certificati non fossero più validi. I controlli effettuati a posteriori nel 1998, 2002, 2004 e 2006 nei locali dell'interessata non hanno portato all'apertura di una procedura di recupero dei dazi per non validità dei certificati non preferenziali.

(19) La Commissione considera quindi che le autorità competenti hanno commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(20) Per determinare se sia giustificato il non contabilizzare un importo di dazi all'importazione, è necessario esaminare se l'interessata avrebbe potuto scoprire l'errore e se ha agito in buona fede.

(21) Secondo le autorità tedesche, l'interessata non avrebbe potuto scoprire l'errore e ha agito in buona fede.

(22) Tuttavia, la Commissione ritiene che l'interessata avrebbe potuto scoprire l'errore commesso dalle autorità tedesche.

(23) Per valutare se l'interessata avrebbe potuto scoprire l'errore commesso dalle autorità tedesche, la Commissione ha tenuto in considerazione la natura dell'errore, l'esperienza professionale dell'interessata e la diligenza di cui ha dato prova.

(24) Trattandosi del criterio relativo all'esperienza della parte interessata, occorre notare che essa è importatrice da molti anni e che è membro dell'associazione delle imprese importatrici di conserve di frutta e verdura.

L'interessata deve quindi essere considerata esperta, come da essa stessa confermato nella sua lettera dell'11 luglio 2011.

(25) Per quanto riguarda la natura dell'errore, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto di doverla valutare sulla base della complessità della legislazione in materia e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno insistito nel loro errore.

26) Nella fattispecie, sono interessate solo 10 dichiarazioni. Emerge, inoltre, dalla lettera delle autorità tedesche del 12 gennaio 2011 che lo stesso errore è stato commesso nel 1996, benché il numero esatto dei casi non possa essere stabilito poiché i documenti non sono più disponibili. Fra il 2002 e il 2004, lo stesso errore sarebbe stato commesso per 8 dichiarazioni presentate dall'interessata. Anche se l'errore è stato commesso su un lasso di tempo più lungo, il numero di casi non è molto importante. Benché l'interessata insista sul fatto che lo stesso errore sia stato commesso dalle autorità riguardanti le importazioni realizzate da altri operatori, questo argomento non può essere preso in considerazione poiché un operatore non può basarsi sulle informazioni fornite ad altri operatori per giustificare la sua diligenza, e meno che gli operatori non appartengano allo stesso gruppo dell'[interessata](#)⁹.

(27) Per quanto attiene alla complessità della legislazione in materia, la Commissione non ritiene che la legislazione applicabile sia complessa. In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2125/95, «*l'immissione in libera pratica*» e, a partire dal 1° gennaio 2005, in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1864/2004, «*l'introduzione e l'immissione in libera pratica*» dei funghi coltivati originari dalla Cina erano soggetti alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione; emerge chiaramente da tali disposizioni che doveva essere presentato un certificato d'origine non preferenziale valido.

(28) La dichiarazione dell'interessata nella sua lettera dell'11 luglio 2011 secondo cui il regolamento (CE) n. 2125/95 non era più valido al momento dei fatti è errata. Questo regolamento era in vigore fino al 1 gennaio 2005 e si applicava, quindi, alle importazioni avvenute nel 2004.

(29) Indipendentemente dalla leggera differenza di formulazione fra l'articolo applicabile nel 2004 e quello in vigore dal 1 gennaio 2005, emerge chiaramente da questi due articoli che l'immissione in libera pratica dei funghi coltivati era soggetto alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Nessun elemento nella formulazione della legislazione applicabile permette ad un operatore di concludere che il certificato deve essere valido solo al momento della collocazione delle merci sotto il regime del deposito doganale e che sarebbe senza importanza che il certificato non sia più valido al momento «dell'introduzione» o dell'immissione in libera pratica.

(30) Nella sua lettera dell'11 luglio 2011, l'interessata riafferma che le stesse regole dovrebbero applicarsi ai certificati preferenziali e ai certificati non preferenziali; dato che un certificato preferenziale dovrebbe essere valido solo al momento in cui le merci erano collocate sotto il regime del deposito doganale e non al momento in cui fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'interessata ritiene che tale disposizione dovrebbe applicarsi anche i certificati non preferenziali.

⁹ Vedere in particolare del 1 aprile 1993 nella causa C-250/91, *Hewlett Packard France*.

(31) La Commissione ritiene che, se questo argomento punta a contestare la legislazione di applicazione ai certificati d'origine non preferenziale all'epoca delle importazioni in questione, esso non rientra nel campo di applicazione della procedura di rinuncia al recupero a posteriori dei dazi doganali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b), e della procedura di sgravio o di rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Se questo argomento punta a provare che la legislazione è complessa unicamente in considerazione della coesistenza di regole diverse per i certificati preferenziali e i certificati non preferenziali, non può essere accettato. In effetti, la legislazione applicabile era pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e non è illogico aspettarsi che un operatore economico le cui attività principali consistono in operazioni d'import-export consulti le gazzette ufficiali pertinenti¹⁰. Una semplice lettura della legislazione faceva chiaramente apparire che la presentazione di un certificato d'origine valido era richiesta al momento di immettere le merci in libera pratica.

(32) L'errore delle autorità doganali non dispensa, in linea di massima, un operatore dalle conseguenze della propria negligenza. Ammettere una tale negligenza significherebbe incoraggiare gli operatori ad avvantaggiarsi degli errori delle loro autorità doganali¹¹. È opportuno notare come il *Finanzgericht Hamburg* (Tribunale delle finanze di Amburgo) ha già deciso contro l'interessata in una causa simile¹². La Commissione condivide il punto di vista dell'interessata secondo cui il dossier presentato innanzi il *Finanzgericht Hamburg* era diverso dal caso in specie, dato che riguardava merci collocate inizialmente in zona franca e che, per tale collocazione in zona franca, non era necessario presentare le merci in dogana, contrariamente a quanto richiesto quando le merci sono inizialmente collocate sotto il regime di deposito doganale. Tuttavia, la Commissione ritiene che un esame approfondito dei fatti in questione innanzi il *Finanzgericht Hamburg*, nonché del ragionamento che sta alla base dell'avvio, da parte delle autorità tedesche, di un'azione di recupero avrebbe dovuto portare l'interessata ad interrogarsi sulla procedura seguita per le importazioni in questione nel caso presente.

(33) La Commissione ritiene quindi che l'interessata non ha dato prova di diligenza e che avrebbe potuto svelare l'errore commesso dalle autorità tedesche.

(34) La Commissione ha esaminato tutti gli argomenti evocati dall'interessata ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 e non ha trovato alcun altro elemento che potrebbe giustificare l'esame della causa ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Inoltre, i criteri da esaminare per determinare se l'errore poteva essere svelato da un operatore che ha agito in buona fede sono gli stessi che devono essere studiati per determinare se la persona interessata ha commesso un atto di negligenza manifesta ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92; non occorre quindi esaminare ulteriormente la questione sulla base dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(35) Per questo caso lo sgravio richiesto di dazi all'importazione non risulta giustificato,

¹⁰ Vedere in particolare la sentenza del 12 luglio 1989 nella causa 161/88, *Friedrich Binder GmbH*.

¹¹ Vedere in particolare la sentenza del 20 novembre 2008 nella causa C-38/07, *Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV*.

¹² Causa: 4 K 34/05 del 21 aprile 2006

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per l'importo di XXXXX EUR, richiesto dalla Germania il 10 settembre 2009 non è giustificato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, li 16-9-2011

Dalla Commissione,

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione